

Pubblicato il 31/07/2020

N. 00410/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00333/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 333 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Consorzio Sportivo Momenti di Gloria, Asd Scuola Basket Crotone, Hanuman Gym Asd, Asd Crescendo, Asd Futsal Kroton, Asd Polisportiva Judo Calabro Bruggellis, Asd Provolley Crotone, Asd Krotn 5, Asd Elisir, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonello Irtuso e Fabrizio Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Crotone, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Leporace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della det. dirig. del 09.03.2020 prot. n. 381 avente ad oggetto la revoca affidamento della gestione provvisoria dell'impianto sportivo **Palamilone** al Consorzio Momenti di gloria e degli atti presupposti e comunque

collegati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da consorzio sportivo Momenti di Gloria il 19\5\2020:

della determina dirigenziale del 16.5.2020 Reg. Ufficio U 0029797 avente ad oggetto Impianto Sportivo **Palamilone** e della determinazione dirigenziale n. 381 del 09.03.2020 - Rientro in possesso della struttura e dei beni mobili di proprietà comunale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio sportivo Momenti di gloria il 4\6\2020:

del provvedimento di revoca dell'affidamento della gestione provvisoria dell'impianto sportivo **Palamilone** del 09.03.2020 n. 381 e della delibera commissariale n. 6 del 14.02.2020 "atto di indirizzo per affidamento *in house*".

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio sportivo Momenti di gloria il 17\6\2020:

della determina dirigenziale di ingiunzione di sgombero dell'immobile comunale **Palamilone** del 05 giugno 2020.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio sportivo Momenti di gloria il 23\6\2020:

dell'ordinanza dirigenziale n. 32 del 23 giugno 2020 registro ufficiale20200037479, di sgombero di immobile comunale nonché del rigetto dell'istanza contenuta nel verbale di consistenza del 28.5.2020.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio sportivo Momenti di gloria l'11\7\2020:

dell'ordinanza dirigenziale n. 37 del 10.7.2020, avente ad oggetto: "Ordinanza di immissione in possesso di immobile comunale", comunicata a mezzo p.e.c. in data 10.07.2020.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Crotone;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2020, celebrata nelle forme di cui all'art. 84 d.l. n. 18/20 convertito in l. n. 27/2020, la dott.ssa Francesca Goggiamani come specificato nel verbale;

Considerato:

- che l'impugnata ordinanza di sgombero del 23.6.2020 come l'ordinanza di immissione in possesso di immobile comunale sono atti meramente esecutivi del provvedimento di revoca dell'affidamento della gestione provvisoria dell'impianto sportivo **PalaMilone** in favore del ricorrente Consorzio sportivo Momenti di Gloria, la cui sospensione è stata denegata con l'ordinanza cautelare di questo Tar n. 251 del 22/4/20, non oggetto di appello;

- che i profili di paventato *periculum in mora* da parte di Consorzio ed Associazioni, tutti ristorabili economicamente, appaiono recessivi a fronte dell'interesse pubblico di recupero del bene da parte dell'ente proprietario anche al fine del completamento del progetto di riqualificazione energetica del complesso sportivo mediante utilizzo di finanziamenti compresi nel POR Calabria, a sua volta presupposto della stipula della convenzione fra Comune e Regione;

- che, in particolare, per le Associazioni ricorrenti davanti al G.O. in Atp - premesso che non risulta controversa la titolarità dei beni delle stesse (v. verbale consistenza del 28.5.20 e memoria del Comune del 24.7.20) - l'esecuzione dello sgombero (tra l'altro già avvenuta) non impedisce l'accertamento demandato al ctu eventualmente nominato dal Tribunale di Crotona, garantendo, piuttosto, tale misura quanto preteso;

Ritenuto, pertanto:

- che l'istanza cautelare debba essere rigettata;
- che le spese della fase cautelare seguano la soccombenza e si liquidano in dispositivo di ufficio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), sull'istanza cautelare di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) Rigetta l'istanza di tutela cautelare proposta;
- 2) Condanna parte ricorrente alla refusione in favore dell'Amministrazione resistente delle spese e competenze della presente fase cautelare, che liquida nella misura complessiva di €. 950,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

Arturo Levato, Referendario

L'ESTENSORE
Francesca Goggiamani

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO